

TRIBUNALE DI TRIESTE

ORDINE DI SERVIZIO N. 5/2020

Il Presidente del Tribunale, anche quale Dirigente l'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste,

- ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020, stante l'emergenza sanitaria e la necessità di dare esecuzione ai provvedimenti legislativi riguardante la gestione delle udienze civili e penale nonché l'accesso alle cancellerie;

premesso che il presente provvedimento ha vigenza dalla data del 16 aprile 2020 e sino

al 30 giugno 2020;

- di concerto con i Presidenti di Sezione ed il Dirigente Amministrativo del Tribunale, salvo la redazione da parte delle predette Autorità di un successivo provvedimento valevole per l'intero Distretto;

- fermo restando che, sino a revoca o a sua modifica, quanto all'apertura all'utenza delle cancellerie, vigerà l'Ordine di Servizio n. 5/20 del Dirigente Amministrativo già postato

sul sito del Tribunale e come successivamente integrato;

dispone

quanto segue.

- 1.- la richiesta di rilascio di copie urgenti o di esame dei fascicoli processuali sarà presentata con un preventivo appuntamento via e-mail con la cancelleria di riferimento; con lo stesso mezzo la cancelleria comunicherà l'entità dei diritti da corrispondere e la data per il ritiro delle copie ovvero per l'esame del fascicolo processuale- Gli indirizzi PEC sono quelli indicati nell'allegato prospetto. Per le richieste via PEC il richiedente dovrà esplicitare il motivo d'urgenza per consentire la sua valutazione da parte dei responsabili senza di che l'istanza verrà archiviata e potrà essere solamente ripresentata.
- 2.- I magistrati sono invitati ad attenersi ai seguenti principi già concordati e previa informativa del Presidente della Corte, del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica:

a) i procedimenti civili e penali, non urgenti (art. 83 lett. a), b) e c) D.L. 17 marzo 2020, n. 18¹) dovranno essere fissati (e per quelli civili posticipati) a data successiva al 30 giugno

¹ La norma richiamata individua i procedimenti connotati dal carattere di urgenza, per quanto di rilievo del tribunale ordinario, nei termini seguenti:

2020.

- b) La fissazione di udienze dovrà essere disposta, quanto al settore civile, salvo motivate eccezioni, a mezzo PCT alfine di non gravare sulle cancellerie.
- c) Le udienze civili e penali dovranno essere scaglionate nell'arco della giornata quanto ad orari in modo da evitare inutili soste per l'utenza e per gli avvocati.
- d) fermo restando che tutti i provvedimenti in materia civile non urgenti saranno rinviati a mezzo PCT a data successiva al 30 giugno 2020, potranno essere trattati alla data originariamente prevista ovvero a quella successivamente calendarizzata quelli relativamente ai quali le Difese delle Parti dovessero presentare istanza congiunta di trattazione. La trattazione potrà avvenire (i) per quelli per i quali non dovesse essere necessaria la presenza personale delle Parti con il deposito in via telematica dei relativi scritti da parte dei difensori e con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; (ii) per quelli per i quali dovesse rendersi necessaria la partecipazione delle Parti in videoconferenza utilizzando preferibilmente SKYPe for Business.

per il settore civile:

- a) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- b) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- c) procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Trattamenti sanitari obbligatori);
- d) nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 978 n. 194 (interruzione volontaria di gravidanza di persona minorenne);
- e) nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

per il settore penale:

- a) udienze di convalida dell'arresto o del fermo in flagranza di reato;
- udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: (i) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; (ii) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; (iii) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione:
- d) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

- e) laddove una delle Parti sia decaduta dal deposito di un atto processuale avente scadenza entro il 3.4.2020 la Parte sarà rimessa in termini per il compimento dell'atto processuale a data successiva al 31 maggio 2020.
- g) Le udienze di convalida di arresto in flagranza e fermo di P.G. si terranno in videoconferenza previa accertamento della disponibilità di mezzi adeguati ed eventuale preventiva prova di collegamento con le Case Circondariali.
- h) ogni altra udienza che si dovesse tenere con la presenza fisica dei partecipanti anche per il settore civile potrà utilizzare aule libere in modo da assicurare la necessaria distanza fra giudici, assistenti, difensori e parti.
- i) le udienze dovrebbero essere tenute preferibilmente a porte chiuse (artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p.) salvo particolari esigenze di pubblicità.
- j) il deposito degli atti penali (istanze, impugnazioni, produzioni documentali non particolarmente corpose, nomine ed elezioni di domicilio) dovranno avvenire solamente a mezzo PEC.
- k) le udienze penali già calendarizzate verranno rinviate su indicazione del singolo giudice o del presidente del collegio ad altra data con comunicazione di cancelleria al Pubblico Ministero ed <u>ai difensori di fiducia a mezzo PEC</u>, comunicazione che varrà anche per le parti private da loro rappresentate. Detta comunicazione implica, salvo diversa indicazione, che alla nuova data si terranno i medesimi incombenti nonché l'onere di citare i rispettivi testi e consulenti. Alla comunicazione dei procedimenti riguardanti <u>imputati assistiti da difensore d'ufficio</u> provvederà la Cancelleria secondo le consuete procedure. Salvo i casi d'urgenza, sino al 31 maggio 2020, non si terranno pertanto le udienze penali già programmate.
- l) la valutazione dell'urgenza, dei singoli processi civili e penali, tale da integrare i presupposti del citato art. 83 sarà demandata al Presidente delle relative Sezioni o in sua assenza dal Presidente del Tribunale.

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica, ai Magistrati togati e onorari, al Dirigente Amministrativo ed ai responsabili delle singole cancellerie, al Presidente degli Ordini professionali del Distretto, alle OO.SS. ed alle R.S.U. e che sia pubblicato sui siti internet del Tribunale e del Giudice di Pace di Trieste.

Trieste, il 18 marzo 2020.

Il Presidente del Tribunale (dott. Pier Valerio Reinotti)

UFFICIO	STANZA	SERVIZI	PEC
G.I.P.	296	Ricezione atti urgenti (richieste revoca/modifica misure cautelari – richieste sequestri o intercettazioni telefoniche – proroghe intercettazioni) etc.	qipqup.tribunale.trieste@qiustiziacert.it
PENALE	258 - 269	Giudizio direttissimo – impugnazioni – libertà personale	dibattimento.tribunale.trieste@giustiziacert.it
RIESAME	234	Riesame – misure di prevenzione – Corte di Assise	riesame.tribunale.trieste@qiustiziacert.it
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	99 - 100 – 101	T.S.O., interruzioni gravidanza, tutele o AdS senza PEC	giudicetutelare.tribunale.trieste@giustiziacert.it
RIFUGIATI/PROTEZIONE INTERNAZIONALE	106	Gestione dei fascicoli in materia immigrati/protezione dall'iscrizione al ruolo alla loro definizione – gestione delle convalide di allontanamento	affaricivili.tribunale.trieste@qiustiziacert.it
CIVILE	105 A	Gestione del fascicolo di causa post iscrizione a ruolo, pubblicazione sentenze, rilascio copie conformi od esecutive di provvedimenti giudiziari, movimentazione fascicoli per udienze dei magistrati, ricezione atti endoprocessuali	SICID affaricivili.tribunale.trieste@giustiziacert.it
RUOLO GENERALE CIVILE	111	Iscrizione a ruolo della causa contenzioso ordinario, procedimenti speciali sommari e dei procedimenti di separazione e divorzio, rilascio copie autentiche/esecutive degli atti giudiziari, assegnazione fascicoli ai magistrati, pubblicazione decreti ingiuntivi	affaricivili.tribunale.trieste@qiustiziacert.it
LAVORO	116	Gestione del fascicolo dall'iscrizione al ruolo alla pubblicazione della sentenza con adempimenti connessi, iscrizione ricorsi per decreto ingiuntivo e rilascio copie	affaricivili.tribunale.trieste@qiustiziacert.it
FALLIMENTI/ESECUZIONI CIVILI			SIECIC

.